



Sentenza n.
Reg. Gen. n. 368/2013
Reg. Dep. n.

R.G.	368/13
SENT.	14/15
CRON.	582
REP.	22/15
PUBBL.	24/3/15
F. AVV.	

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI RHO

Il Dott. Sergio Parisi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa

tra

██████████ (c.f. ██████████) e ██████████ (██████████), rappresentati

e difesi dall'avv. ██████████ presso lo studio della quale in ██████████ via ██████████

██████████, eleggono domicilio

attori

e

██████████ c ██████████, residenti in ██████████,

convenuti, contumaci

e

██████████ (p.i ██████████), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dall'avv. Matteo Rezzonico presso lo studio del quale in Milano via Rossetti 17, è elettivamente

domiciliata,

convenuta.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato gli attori , esponendo di aver subito danni per schiamazzi e rumori provenienti dall'abitazione di [REDACTED] e [REDACTED] , che superavano la normale tollerabilità, li ha convenuti in giudizio, unitamente alla [REDACTED], proprietaria del complesso immobiliare, chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni subiti.

Costituendosi in giudizio, la sola società convenuta , chiedeva il rigetto della domanda e svolgeva domanda riconvenzionale.

Dichiarata la contumacia dei convenuti [REDACTED] e [REDACTED], non potuto pertanto esperire il tentativo di conciliazione , all'esito della svolta attività istruttoria, le parti precisavano le rispettive conclusioni. Scaduti i termini assegnati per il deposito delle conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per inquinamento acustico da immissioni sonore o da rumori si deve intendere l'introduzione di rumori o schiamazzi quali fracassi, fischi, urla, strepiti, frastuoni, chiasso, grida e spari , strumenti sonori (musicali, radio e apparecchi televisivi) strepiti di animali, provenienti da edifici attigui o molto vicini o appartamenti condominiali e qualsivoglia altra installazione collegate agli immobili anche in via transitoria o provvisoria, il cui uso provoca disturbo alle attività umane e soprattutto al riposo, laddove l'ambiente abitativo è rappresentato da ogni ambiente interno ad un edificio, destinato alla presenza di persone.

Le immissioni sonore o da rumore, nei rapporti tra vicini di uno stesso stabile, rientrano nella normativa di cui all'art. 844 cod.civ. Le immissioni, per essere classificate nocive, devono investire la generalità delle persone e contemporaneamente devono superare la normale tollerabilità in modo da disturbare le occupazioni e/o il riposo delle persone; le medesime, per essere considerate in misura superiore alla tollerabilità, devono in definitiva essere considerate tali se idonee ad incidere sul riposo delle persone, da valutarsi con riferimento alla sensibilità media dell'uomo e per tale contesto deve essere fornita la prova del

supplemento dei limiti di normale tollerabilità nonché della percettibilità di esse da parte di più persone che vivono nel medesimo contesto condominiale.

Il giudizio sulla tollerabilità delle immissioni, pur dovendosi apprezzare in generale la comune sensibilità, non può prescindere dalla presenza di più lamentele.

Gli attori, chiedono di essere risarciti dei danni subiti, lamentando moleste immissioni pregresse di rumore da schiamazzi provenienti dal piano superiore, (immissioni che soprattutto di notte disturbavano il proprio riposo, quello familiare e anche il riposo di altri inquilini).

Siffatte circostanze vengono contestualizzate chiaramente nella deposizione dei testi che hanno evidenziato l'intollerabilità delle immissioni, le lamentele di altri inquilini e l'intervento dei Carabinieri e trovano conferma nella prodotta documentazione.

Per i motivi esposti devono ritenersi provate le circostanze dedotte sia in ordine alla presenza delle immissioni e alla loro intollerabilità sia alla percettibilità da parte di più persone. Inoltre i convenuti [REDACTED] e [REDACTED], non costituendosi, non hanno inteso contestare la circostanza o dedurre alcun fatto modificativo o estintivo del diritto vantato dagli attori.

Ne consegue che superando i limiti consentiti i valori delle immissioni, percepite da più persone, così come accertato in corso di causa e causa di disturbo accentuato nelle ore notturne, le immissioni vanno qualificate superiori alla normalità ex art. 844 cod. civ.

Per il danno morale e/o esistenziale la suprema corte a sez. unite con sentenza n. 26972 del 2008 ha escluso la duplicazione tra danno morale e danno biologico, ha dichiarato l'illegittimità della liquidazione automatica del danno morale nella misura di 1/3 del danno biologico, ha inteso, in un certo qual modo, personalizzare il risarcimento del danno tenendo conto comunque delle sofferenze, caso per caso e, in caso di reato, ritenendo possibile il risarcimento della sofferenza in sé considerata che deve superare la normale tollerabilità, non deve essere originata da futili pregiudizi e deve essere provata. Specificatamente per il danno esistenziale hanno affermato che non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di danno esistenziale inteso quale pregiudizio delle attività non remunerative della persona atteso che ove in

in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatto-reato, essi sono risarcibili ai sensi dell'art. 2059 cc interpretato in modo conforme a Costituzione con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria.

Altre pronunce hanno stabilito, però, che il presupposto essenziale di tale ultimo tipo di danno e ragione stessa del suo nascere e del suo esistere, è che la forzata rinuncia allo svolgimento di attività non remunerative, ma fonte di compiacimento e benessere per il danneggiato, non sia stata causata da una compromissione dell'integrità psicofisica; Pertanto "ci si trova di fronte all'aggressione di posizioni d'altro genere (onore, libertà di movimento, ambiente, normalità familiare ecc.) senza la lesione del bene salute quale antecedente indefettibile". Nella giurisprudenza di merito, è stato pertanto configurato un danno consistente nella perdita delle relazioni parentali da parte di un congiunto della vittima primaria; nel peggioramento del modo di vita determinato, a carico della madre, dalla mancata diagnosi di malformazioni fetale; nel pregiudizio inferto ad un lavoratore dipendente da un comportamento persecutorio qualificabile in termini di mobbing; nella lesione del diritto ad un'esistenza serena a seguito di un aborto provocato dal fatto illecito del terzo; nella lesione all'identità personale a fronte della divulgazione di notizie non veritiere; nella lesione del diritto alla procreazione cosciente e responsabile a causa di un non corretto intervento di vasectomia; nel grave disagio psico-fisico provocato da vacanze c.d. rovinose, nell'alterazione delle ordinarie attività dell'individuo a causa di immissioni acustiche eccedenti la normale tollerabilità.

X La Corte Suprema ha qualificato espressamente come "esistenziale" il danno suscettibile di verificarsi a causa della mancata fruizione del riposo settimanale da parte del lavoratore: (Cass. 3 luglio 2001 n. 9009) ha distinto, al riguardo, le eventuali patologie di natura fisio-psichica, accertabili secondo i parametri medico-legali, dal pregiudizio esistenziale in senso proprio che, senza ridursi al mero patema d'animo interno, implica tuttavia disagi e turbamenti di tipo soggettivo, argomentando che "non è solo il bene della salute a ricevere una consacrazione costituzionale sulla base dell'art. 32 Cost. ma anche il libero dispiegarsi delle attività dell'uomo nell'ambito della famiglia o di altra comunità riceve considerazione costituzionale ai sensi

degli artt. 2 e 29 Cost." distinta da quella commerciale, in quanto incidente sul valore della persona umana e costituente, quindi, danno "in re ipsa" (Cass. n. 6507/2001).

"I caratteri del danno predetto , quale lesione di diritti di rilevanza costituzionale attinenti alla persona, suscettibile di essere risarcita di per sé , a prescindere dalle eventuali ulteriori ricadute di carattere patrimoniale", si ritrovano anche in altre pronunce recenti della Cassazione come nel caso del pregiudizio arrecato al figlio naturale dal padre in conseguenza del reiterato rifiuto di corrispondergli i mezzi di sussistenza e nella lesione della reputazione personale.

Conclusivamente, dai giudici di merito è ritenuto ,anche al di fuori di una lesione dell'integrità psico fisica , che un indennizzo è comunque dovuto per casi nei quali si ravvisi la preclusione di un "faccere", di un'attività positiva , un significativo turbamento , ingiusti patemi d'animo sofferti a causa di fatti che pur non costituendo reato, arrecano comunque un danno ingiusto, contro ius e incidente su un diritto costituzionalmente rilevante e rientranti pertanto nella tutela costituzionale di cui agli artt. 2,36 ultimo comma e 32 Cost.(sent. 210/2005 del Tribunale di Reggio Emilia e successive) e/o quale lesione del diritto alla normale qualità della vita o alla libera estrinsecazione della personalità (tra le tante C. App. Milano 14.2.2003). La sussistenza del danno subito dagli attori è provato dalla mera lesività del fatto illecito, dovendosi considerare una vera e propria violazione dell'integrità psico-fisica, che dà luogo a significativi fenomeni di sofferenza, il mancato godimento del riposo notturno provocato dai descritti, incisivi inconvenienti. Il concetto è ribadito, per consomiglianti casi, anche dalla Cass. Sent. n. 7256/2012 che ricalcando un precedente arresto sent. n. 4372/2012 e in particolare la suindicata sentenza a S.U. del 2008, sottolinea che la prova del danno non patrimoniale può dirsi raggiunta con la prova del fatto nocivo e, nella specie, con la prova delle immissioni superanti la normale tollerabilità. Siffatte pronunce ritengono che il danno non patrimoniale quale disagio psico-fisico , non può che essere provato per presunzioni; le immissioni acustiche eccedenti la normale tollerabilità , cagionando l'alterazione delle ordinarie attività degli attori , il riposo notturno e in generale la violazione del diritto di godere della propria abitazione, legittimano ex se la richiesta di risarcimento danni non patrimoniale .



Atteso che gli attori non lamentano danni patrimoniali, che non può essere liquidato il danno morale in assenza della prova della lesione dell'integrità psico-fisica, non è stata fornita alcuna prova del disagio psico-fisico e delle sue entità; ritenuto che nella specie si può presumere una pur involontaria aggressione alla normalità della vita e al riposo notturno, in difetto di prova certa per il quantum, essendo disponibili, comunque, elementi istruttori e cognizioni, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza si può, in via del tutto equitativa, riconoscere un danno di euro 1.000,00 per i disagi predetti.

Va assolta la convenuta [REDACTED], proprietaria di tutto l'immobile e locatrice degli appartamenti di cui è causa, dato che non si rinvergono nella specie, estremi di inadempienza o di responsabilità della società convenuta e sul punto non si rinvergono decisioni contrarie. Del resto risulta che la società convenuta ha provveduto nella quasi immediatezza dei fatti, ad esperire tutte le azioni necessarie sia per far cessare gli inconvenienti lamentati sia per allontanare gli inquilini rivelatisi molesti. Gli attori medesimi ne danno conferma nei loro atti, allorché dichiarano che la situazione rappresentata era stato oggetto di numerose denunce anche da parte dello stesso amministratore (pag 2 note conclusive attoree), incaricato dalla proprietà, di gestire l'immobile.

La società convenuta ha proposto domanda riconvenzionale per ottenere il rimborso dei canoni non versati dagli attori, oggetto di sfratto per morosità e la domanda, provata da documenti versati in atti, dalle dichiarazioni delle parti e dai testi, va accolta. I predetti vanno condannati conseguentemente al pagamento dell'importo di euro [REDACTED] come da conclusioni formulate dalla convenuta nella comparsa di costituzione, corrispondenti alle mensilità non pagate dagli attori che hanno lasciato l'appartamento nel gennaio 2013 a seguito della convalida di sfratto, a nulla rilevando i versamenti che gli attori assumono di aver eseguito, non provati dai medesimi. Le altre spese risultano saldate. Quanto all'eccezione di incompetenza per materia in ordine alla domanda riconvenzionale della società convenuta, avvalorando il principio espresso dalla sentenza della Suprema Corte a SU n. 21582/2011, va riconosciuta la competenza per valore del Giudice di Pace anche in relazione alle domande di pagamenti di canoni di locazione per somme entro [REDACTED] euro.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore delle domande come da risultati conseguiti e alle attività svolte.

P.Q.M.

Il giudice,definitivamente pronunciando , così provvede:

- condanna i convenuti [redacted] e [redacted] al pagamento a favore degli attori della somma di € [redacted] oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo e a rifondere agli attori le spese di lite che liquida in complessivi euro [redacted] di cui euro [redacted] per compensi professionali , oltre spese generali e accessori fiscali e previdenziali come per legge;
- assolve la convenuta [redacted] dalla domanda degli attori e , in via riconvenzionale, condanna gli attori al pagamento alla convenuta [redacted] , della somma di euro [redacted] per le ragioni in motivazione, nonché al pagamento delle spese di lite che liquida in euro [redacted] di cui euro [redacted] per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali e accessori fiscali e previdenziali come per legge.

Così deciso in Rho il 14.3.2015

[Redacted signature]

[Handwritten signature]
 Cancellaria
 24 MAR 2015
 CANCELLERIA
[Handwritten signature]